



Numero 18/VCOMMS 16  
Data 04/12/2017

Pag.  
1

**DECRETO DEL  
VICE COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST  
SISMA 2016**

N.18/VCOMMS 16 DEL 04/12/2017

**Oggetto: Interventi a carattere d'urgenza conseguenti all'eccezionale evento sismico  
che ha colpito la regione Marche – Deroghe al Settore del Commercio –  
Periodo 2017/2018**

**VICE COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST  
SISMA 2016**

.....

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 comma 1 della legge regionale 15.10.2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione e l'attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO il decreto legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e s.m.i.;

**- D E C R E T A -**

ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n° 388 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile per le finalità di cui all'art. 1 comma 2 della medesima:

- gli operatori commerciali in sede fissa che svolgono la loro attività nei Comuni ricadenti nel cratere, in deroga alle disposizioni regionali di cui all'articolo 32, commi 1 bis e 4, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), possono effettuare le vendite promozionali pubblicizzandole nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione autunno-inverno 2017/ 2018, senza obbligo di presentazione della comunicazione al Comune competente;



- nei Comuni ricadenti nel cratere, fino alla conclusione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 agosto 2018, in deroga alle disposizioni regionali di cui all'articolo 12 del regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 1 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27- testo unico in materia di commercio) i negozi temporanei o temporary shop possono:
  - a) offrire tutti i tipi di prodotti, con specifico riferimento alla produzione locale marchigiana;
  - b) svolgere l'attività, anche in locali non a destinazione commerciale, in tensostrutture, moduli e container, nel rispetto delle disposizioni sulla sicurezza e, se trattasi di vendita di prodotti alimentari, delle disposizioni igienico-sanitarie;
  - c) svolgere l'attività anche nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione;
  - d) svolgere l'attività subordinatamente al possesso dei requisiti morali e, nel caso di settore alimentare, dei requisiti professionali, con obbligo di trasmissione della sola comunicazione al Comune competente;
- le deroghe previste al comma 2 si applicano anche ai negozi temporanei aperti in un Comune del territorio regionale da parte di:
  - a) esercenti attività artigianali o commerciali e produttori agricoli che producevano o vendevano merci, alimentari e non, in uno dei Comuni del cratere;
  - b) operatori commerciali di qualunque provenienza per la vendita esclusiva di merci prodotte nei territori dei Comuni del cratere;
- i Comuni marchigiani ricadenti nel cratere, fino al 31 dicembre 2018, salvo proroga, possono derogare a quanto previsto dall'intesa concernente i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche, raggiunta in sede di conferenza unificata del 5 luglio 2012, riguardo la tempistica delle procedure dei bandi, come previsto dalle linee applicative della Conferenza delle Regioni approvate nella seduta del 3 agosto 2016 e recepite al punto 6) della DGR 3 ottobre 2016, n. 1149. Conseguentemente sono prorogate tutte le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai commercianti su aree pubbliche per l'esercizio dell'attività su posteggio nei mercati, nelle fiere o isolato, in scadenza dal 7 maggio 2017;
- i Comuni marchigiani non inclusi nel cratere possono implementare fino al 31 dicembre 2018 i posteggi dei mercati e delle fiere ricadenti nel loro territorio per assegnarli esclusivamente:
  - a) agli operatori commerciali su aree pubbliche i cui mercati o fiere o posteggi isolati ricadenti nei Comuni del cratere sono stati sospesi temporaneamente;
  - b) agli artigiani, ai produttori agricoli, ai commercianti in sede fissa e agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui attività, situata in uno dei Comuni del cratere, rientrante nella c.d. zona rossa o è stata sospesa a causa della dichiarazione di inagibilità del locale.
- Inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione o della contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del Decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189 (*nel caso in cui dal decreto non derivi né possa derivare un impegno di spesa a carico della Regione o della contabilità speciale intestata a "V.C. PRES. REG. MARCHE D.L. 189-16"*), trattandosi finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento lavori.



- Di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta 64/2014 e s.m.i..

IL VICE COMMISSARIO DELEGATO  
(Luca Ceriscioli)

#### - DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ordinanza n.0388 del capo del dipartimento della protezione civile – art. 1 ed art 5  
Legge regionale 27/2009 Testo unico del commercio  
Regolamento regionale n° 1 del 4 marzo 2015  
Regolamento n° 8 del 4 dicembre 2015  
Decreto Presidente 154/Pres del 3/11/2016

#### MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

La Regione Marche dal mese di agosto 2016 è stata interessata da numerosi e eccezionali eventi sismici di alta intensità che hanno prodotto danni gravissimi ad una parte rilevante del territorio di ben quattro province marchigiane. Rilevanti sono anche i danni alle attività economiche e produttive nei comuni ricadenti nel c.d. Cratere.

Di fronte a un'emergenza così forte, è stato necessario prevedere alcune azioni ed attività per cercare di attenuare gli effetti negativi che colpiscono le imprese e cercare anche di evitare maggiori danni a persone e cose.

Pertanto, al fine di sostenere le attività commerciali, artigianali e di produzione agroalimentare ricadenti nei comuni del cratere il Vice Commissario con Decreto 154/2016 ha attivato azioni immediate, in particolare cercando di cogliere anche le opportunità di maggiori consumi connesse al periodo natalizio.

Le problematiche del settore produttivo ed economico nei comuni del cratere possono essere considerate ancora non definitivamente risolte anche in considerazione dello stato di emergenza in cui versa una parte considerevole del territorio marchigiano.



Pertanto si ritiene di prevedere anche per il 2018 la continuazione delle deroghe al settore commercio di cui al citato decreto presidenziale e prevedere nello specifico quanto segue:

- gli operatori commerciali in sede fissa che svolgono la loro attività nei Comuni ricadenti nel cratere, in deroga alle disposizioni regionali di cui all'articolo 32, commi 1 bis e 4, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), possono effettuare le vendite promozionali pubblicizzandole nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione autunno-inverno 2017/ 2018, senza obbligo di presentazione della comunicazione al Comune competente;
- nei Comuni ricadenti nel cratere, fino alla conclusione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 agosto 2018, in deroga alle disposizioni regionali di cui all'articolo 12 del regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 1 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27- testo unico in materia di commercio) i negozi temporanei o temporary shop possono:
  - a) offrire tutti i tipi di prodotti, con specifico riferimento alla produzione locale marchigiana;
  - b) svolgere l'attività, anche in locali non a destinazione commerciale, in tensostrutture, moduli e container, nel rispetto delle disposizioni sulla sicurezza e, se trattasi di vendita di prodotti alimentari, delle disposizioni igienico-sanitarie;
  - c) svolgere l'attività anche nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione;
  - d) svolgere l'attività subordinatamente al possesso dei requisiti morali e, nel caso di settore alimentare, dei requisiti professionali, con obbligo di trasmissione della sola comunicazione al Comune competente;
- le deroghe previste al comma 2 si applicano anche ai negozi temporanei aperti in un Comune del territorio regionale da parte di:
  - a) esercenti attività artigianali o commerciali e produttori agricoli che producevano o vendevano merci, alimentari e non, in uno dei Comuni del cratere;
  - b) operatori commerciali di qualunque provenienza per la vendita esclusiva di merci prodotte nei territori dei Comuni del cratere;
- i Comuni marchigiani ricadenti nel cratere, fino al 31 dicembre 2018, salvo proroga, possono derogare a quanto previsto dall'intesa concernente i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche, raggiunta in sede di conferenza unificata del 5 luglio 2012, riguardo la tempistica delle procedure dei bandi, come previsto dalle linee applicative della Conferenza delle Regioni approvate nella seduta del 3 agosto 2016 e recepite al punto 6) della DGR 3 ottobre 2016, n. 1149. Conseguentemente sono prorogate tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate ai commercianti su aree pubbliche per l'esercizio dell'attività su posteggio nei mercati, nelle fiere o isolato, in scadenza dal 7 maggio 2017;
- i Comuni marchigiani non inclusi nel cratere possono implementare fino al 31 dicembre 2018 i posteggi dei mercati e delle fiere ricadenti nel loro territorio per assegnarli esclusivamente:



Numero 18/VCOMMS16  
Data 01/12/2017

Pag.  
5

- a) agli operatori commerciali su aree pubbliche i cui mercati o fiere o posteggi isolati ricadenti nei Comuni del cratere sono stati sospesi temporaneamente;
- b) agli artigiani, ai produttori agricoli, ai commercianti in sede fissa e agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui attività, situata in uno dei Comuni del cratere, rientrante nella c.d. zona rossa o è stata sospesa a causa della dichiarazione di inagibilità del locale.

Le associazioni di categorie, sentite telefonicamente e a mezzo mail, hanno espresso parere favorevole.

- Di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta 64/2014 e s.m.i..

**Alla luce di quanto sopra si propone l'adozione del presente decreto.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Pietro Talarico)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto e ne propone l'adozione al Presidente della Giunta regionale. Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Massimo Giulimondi)

**- ALLEGATI -**

Nessuno



REGGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE

**REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

La presente copia, composta di n. ....3..... fogli,  
è conforme all'originale depositato presso questo  
ufficio (art. 18, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e  
viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Ancona, il 04/12/2017

L'INCARICATO  
(Davide Galeazzi)